

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI MAGGIO ●●●

16 MARTEDÌ
CONDOMINI

Versamento ritenuta 4%. Scade il termine per il versamento, con il modello F24, della ritenuta del 4% operata dai condomini, quali sostituti d'imposta, sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.

Con l'art. 1, comma 36, della legge n. 232 dell'11-12-2016 (S.O. n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21-12-2016) è stato previsto che il versamento si effettua quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di 500 euro. Tuttavia, il condominio è comunque obbligato al versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, tenendo presente i chiarimenti forniti con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 8/E del 7-4-2017.

Per i codici di versamento da utilizzare si veda la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19/E del 5-2-2007.

I condomini che intendono avvalersi della detrazione d'imposta del 50% (in certi casi del 70, 75, 80 e 85%) per le ristrutturazioni edilizie, o della detrazione d'imposta del 65% (in certi casi del 70 e 75%) per gli interventi di risparmio energetico, non devono operare la ritenuta del 4% come chiarito dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40/E del 28-7-2010.

IVA

Versamento rateale saldo 2016. I contribuenti che hanno scelto di versare in rate mensili di pari importo il saldo Iva relativo all'anno 2016, devono entro oggi effettuare il pagamento dell'eventuale terza rata maggiorando l'imposta dovuta dello 0,66%.

Si ricorda che il pagamento rateale non può superare le nove rate (al massimo si può arrivare a pagare entro il 16-11-2017) e che la maggiorazione dello 0,33% è dovuta per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno di versamento.

I contribuenti possono anche versare il saldo Iva entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI 2017), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o

frazione di mese successivo al 16-3-2017. In ogni caso, il versamento a saldo va effettuato se di importo superiore a 10 euro. Si veda sull'argomento l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2017 a pag. 29.

Si ricorda inoltre che quest'anno la dichiarazione Iva doveva essere obbligatoriamente presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, entro il 28-2-2017; si veda al riguardo l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 5/2017 a pag. 30.

Il modello di dichiarazione annuale Iva 2017, anche nella versione IVA BASE 2017 utilizzabile da alcuni particolari soggetti Iva, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Liquidazione mensile di aprile. Le aziende agricole in contabilità Iva mensile devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel mese di aprile, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 maggio per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di aprile o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare (dm 15-11-1975) qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di aprile.

L'eventuale imposta dovuta, da versare sempre entro oggi, deve essere determinata con regole diverse secondo il regime Iva adottato (speciale agricolo o normale). Per quanto riguarda il regime speciale agricolo si ricorda che con dm 26-1-2016 (Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17-2-2016) sono state aumentate, con effetto dall'1-1-2016, le percentuali di compensazione del latte, dei bovini e dei suini, come più dettagliatamente spiegato nell'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 19/2016 a pag. 31; mentre l'aumento della percentuale del latte è a regime, per le aliquote dei bovini e dei suini la legge di stabilità 2017 ne ha previsto l'aumento anche per il 2017 e con dm 27-1-2017 (Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17-3-2017) sono state confermate nella misura del 2016, come già anticipato nel riquadro de *L'Informatore Agrario* n. 12/2017 a pag. 30.

Per quanto concerne la liquidazione delle attività connesse all'agricoltura (art. 34-bis del dpr n. 633/1972) l'imposta dovuta è determinata in misura pari al 50% dell'Iva fatturata, salvo opzione per il regime ordinario vincolante per un triennio; si vedano al riguardo, tra le altre, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 15-11-2004 e n. 6/E del 16-2-2005.

Se l'imposta complessivamente dovuta non è superiore a 25,82 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

Per alcuni chiarimenti sull'applicazione del regime Iva agricolo si vedano anche le circolari dell'Agenzia delle entrate del 17-1-2006 e del 19-1-2007, entrambe individuate con il n. 1/E, e quanto pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 8/2011 a pag. 29. Per l'applicazione della cosiddetta «Iva

per cassa» con l'art. 32-bis del decreto legge n. 83 del 22-6-2012 (S.O. n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26-6-2012), introdotto in sede di conversione nella legge n. 134 del 7-8-2012 (S.O. n. 171 alla Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11-8-2012), è stato previsto un nuovo regime per le operazioni effettuate dall'1-12-2012, come disposto con decreto del ministro dell'economia e delle finanze dell'11-10-2012. Si vedano al riguardo gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 40/2012 e 46/2012, rispettivamente a pag. 37 e 30. Per quanto concerne i nuovi limiti per optare per la liquidazione trimestrale si veda l'articolo pubblicato su *L'Informatore Agrario* n. 4/2012 a pag. 30.

Per quanto riguarda le novità in merito alla compensazione dell'Iva a credito si vedano, tra gli altri, gli articoli pubblicati su *L'Informatore Agrario* n. 7/2010, 44/2010, 19/2011, 12/2012, 3/2013 e 6/2014, rispettivamente a pag. 82, 32, 30, 41, 32 e 31, le precisazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 1/E del 15-1-2010, il comunicato stampa del 14-1-2011 tenendo presente il dm 10-2-2011 (Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18-2-2011), la risoluzione n. 18/E del 21-2-2011, le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 13/E, 16/E e 32/E, rispettivamente dell'11-3-2011, 19-4-2011 e 30-12-2014, l'art. 8, commi da 18 a 21, del decreto legge n. 16 del 2-3-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2-3-2012) convertito con modificazioni dalla legge n. 44 del 26-4-2012 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28-4-2012) e l'art. 9 del decreto legge n. 35 dell'8-4-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8-4-2013) convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6-6-2013 (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7-6-2013).

Liquidazione trimestrale. Le aziende agricole in contabilità Iva trimestrale devono effettuare la liquidazione dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel primo trimestre (gennaio-marzo) 2017, nonché alle fatture differite emesse entro il 15 aprile per consegne o spedizioni di beni fatte nel mese di marzo o per cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare qualora il prezzo sia stato determinato nel mese di marzo ai sensi del dm 15-11-1975.

Si ricorda che non è più obbligatorio annotare nel registro delle vendite la liquidazione effettuata.

Per quanto riguarda l'eventuale versamento dell'imposta dovuta a seguito della liquidazione si rimanda a quanto già ampiamente chiarito nella scadenza relativa alla liquidazione Iva del mese di aprile sopra riportata.

Registrazione acquisti. Scade il termine per registrare le fatture e le bollette doganali di acquisto per le quali si è tenuto conto dell'imposta nella liquidazione relativa al mese di aprile (contribuenti mensili) o al primo trimestre 2017 (contribuenti trimestrali). L'obbligo non è tassativo per le aziende agricole che operano nel regime speciale agricolo, in quanto la

determinazione dell'imposta da versare avviene di norma sulla base delle fatture di vendita, come meglio specificato nelle relative scadenze.

INAIL

Versamento 2ª rata del premio autoliquidato. Scade il termine per effettuare il versamento della seconda rata del premio Inail dovuto a saldo per l'anno 2016 e in acconto per l'anno 2017 da parte di coloro che hanno scelto di pagare in quattro rate anziché in un'unica soluzione entro il 16-2-2017.

Il versamento si effettua utilizzando il modello F24 telematico compilando l'apposita sezione Inail.

Sul sito internet www.inail.it è possibile consultare la guida all'autoliquidazione del premio che illustra in dettaglio le modalità per il calcolo dei premi e degli eventuali contributi associativi e per la rateazione del premio.

18 GIOVEDÌ RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi entro 30 giorni. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 aprile scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di marzo;

- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 18 aprile scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di marzo sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 18 aprile scorso la seconda rata dell'Iva a saldo per il 2016 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà di versare entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (modelli REDDITI 2017), con la maggiorazione di interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16-3-2017.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione dell'1,5% (un decimo della sanzione normale del 30% ridotta della metà) e con gli interessi di mora dello 0,1% rapportati ai giorni di ritardo versamento rispetto al termine di scadenza originario.

Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel modello F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 2-5-2017) è

possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi, della sanzione in misura pari allo 0,1% (un quindicesimo della sanzione già ridotta all'1,5%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti.

Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Si ricorda che le sanzioni sono state ridotte alla metà per ravvedimenti effettuati entro i 90 giorni, quindi per i ritardi da 31 a 90 giorni si applicherà la sanzione dell'1,67% (un nono della sanzione normale del 30% ridotta della metà); le nuove disposizioni, previste all'art. 15, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 158 del 24-9-2015 (S.O. n. 55 alla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7-10-2015), che dovevano entrare in vigore dal 2017, sono state anticipate all'1-1-2016 con la legge n. 208 del 28-12-2015 (S.O. n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30-12-2015).

A cura di
Paolo Martinelli

Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

iDROPE

CONNECTO
COMPRESSION FITTINGS

P1

SHAKER SET
TIGATION MIXER

irritec
don't wait for rain™

www.irritec.com

LE FONTI AWARDS
WINNER 2016
PREMIO ECCELLENZA
PER L'INNOVAZIONE
DEI SISTEMI DI IRRIGAZIONE

irritec TAPE

Adeguata per l'irrigazione di colture orticole e frutticole, sia in serra che pieno campo, **IrritecTape™** soddisfa molteplici esigenze dell'irrigazione a goccia.

Il particolare disegno del labirinto a flusso turbolento assicura un alto grado di uniformità di distribuzione dell'acqua su tutta la linea, riducendo al minimo le sedimentazioni. E' caratterizzata da un'ottima resistenza agli stress termici e meccanici, mantenendo inalterate le proprie prestazioni anche nelle condizioni più complesse.

**PARTECIPA AL CONCORSO
Vinci con Irritec**

In palio Buoni sconto da 100 euro e un viaggio in Sicilia con soggiorno in una splendida villa vista mare!
Scopri come partecipare sul sito irritec.com/it/vinciconirritec

Concorso valido solo in Italia dal 20/03/2017 al 31/07/2017. In palio buoni sconto Irritec da 100,00 Euro. Inoltre estrazione finale il 03/08/2017 di un pacchetto volo + soggiorno + noleggio auto per una settimana in una splendida villa in Sicilia. Totale montepremi 2.480,00 Euro. Scarica il regolamento completo dal sito www.irritec.com/it/vinciconirritec